

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4956

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DANZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2001

—————

Integrazione dell’articolo 12 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, in materia di assicurazione obbligatoria della responsa-
bilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il rapporto tra le imprese assicuratrici ed i consumatori, automobilisti soprattutto, è sempre oggetto di dibattito e di polemica sui più diversi aspetti che lo caratterizzano. Ricordiamo, in particolare, quello sull'elevata percentuale di sinistri, sulla lievitazione delle tariffe, sulla decisione del Governo di bloccare gli aumenti disposti dalle imprese e sul conseguente intervento della Comunità europea, sulla trasparenza delle varie clausole, eccetera.

In ragione dell'esigenza di pervenire al risultato di rendere più chiare le norme relative a questo rapporto, il Governo presentò al Senato, nel 1999, l'atto n. 4339 avente ad oggetto «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati», il cui Capo I del titolo I è dedicato agli interventi nel settore assicurativo. Il disegno di legge è stato approvato dal Senato il 14 giugno 2000 ed immediatamente trasmesso, il 16 giugno 2000, alla Camera dei deputati, la quale lo ha approvato, con numerose modifiche, il 10 gennaio 2001.

Trasmesso al Senato il 16 gennaio 2001, è naturalmente auspicabile che il disegno di legge n. 4339-B venga approvato prima dell'ormai imminente fine della legislatura.

Tuttavia, nel medesimo disegno di legge - testo originale, testo approvato dal Senato e ora modificato dalla Camera - non sono previsti e quindi regolati due aspetti che, invece, secondo il sottoscritto, meritano l'attenzione e quindi l'approvazione da parte del Parlamento.

Essi si riferiscono a due argomenti che sono stati dibattuti frequentemente negli ultimi mesi anche sulle riviste specializzate, a cominciare da «Quattro ruote», e che attengono alla classe di merito della formula tariffaria *bonus malus* per la seconda auto ed al-

l'entità della diminuzione del premio a favore degli automobilisti che non hanno avuto nessun sinistro nell'anno precedente al rinnovo della polizza.

Illustriamo brevemente le due questioni:

1) L'automobilista che acquista una seconda auto si vede imporre dalle imprese assicuratrici, salvo eccezioni, la classe 14 della formula tariffaria *bonus malus*, cioè la più alta, quella che comporta il premio maggiore, e non gli viene attribuita, invece, quella che ha in riferimento al suo comportamento alla guida della sua prima auto, per esempio, la classe 5, come sarebbe giusto e, riteniamo, suo incontrovertibile diritto. Si obietta, da parte delle imprese, che la polizza è collegata all'auto e non al guidatore, ma questa affermazione è parzialmente vera tant'è che il comportamento del guidatore, ove sanzionato a seguito di un sinistro con l'elevazione della classe e quindi aggravio della polizza, si trasferisce automaticamente sull'auto nuova che egli avesse acquistato usufruendo della classe più bassa, perché essa verrebbe successivamente modificata a seguito della presa d'atto e della liquidazione del sinistro verificatosi con l'auto precedente; con ciò, tra l'altro, nel caso di specie, applicando una forma di retroattività molto discutibile. Pertanto e comunque, il riferimento alla persona del guidatore appare più corretto, perché come si ritiene giusto che il suo comportamento venga sanzionato quale che sia l'auto che conduce, così dovrebbe essere conseguente, per ragioni di ovvia uniformità, che il giudizio, e quindi l'applicazione della classe, sia identico quale che sia l'auto di sua proprietà. Al sottoscritto sembra ineccepibile e stringatamente logico questo ragionamento ed altrettanto logica la relativa conseguenza.

2) La seconda questione é ancora più semplice ed attiene alla «variazione ... in diminuzione del premio ... in relazione al verificarsi o meno di sinistri ...» esplicitamente prevista, come abbiamo riportato, dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. I consumatori automobilisti si dolgono giustamente del fatto che tale diminuzione non viene mai effettuata perché si sostiene che essa é assorbita dai consueti aumenti annuali, come accade anche ora, ovvero che essa non è mai automatica e preventivamente quantificata. Se invece fosse tale, l'assicurato almeno conoscerebbe l'entità del premio attribuitogli per un comportamento serio e responsabile e, dato che la diminuzione verrebbe applicata automaticamente, lo stesso assicurato si potrebbe rendere conto dell'entità effettiva dell'aumento

annuale che certamente l'impresa assicuratrice comunque pretenderebbe. Se vogliamo, si tratterebbe di una semplice consolazione, perché pochissimi sarebbero pronti a far valere sino in fondo le proprie ragioni.

Il presente disegno di legge si propone, pertanto, di rendere giustizia agli automobilisti disciplinati e corretti e, come tale, a nostro giudizio, non appare punitivo per le imprese assicuratrici che meritano di essere tutelate al massimo nei confronti dei truffatori e degli indisciplinati congeniti. Su questo argomento, ci riserviamo di presentare altro specifico disegno di legge, confidando, intanto, nella sollecita approvazione di questo, naturalmente con tutti gli eventuali contributi migliorativi che potranno venire dagli onorevoli colleghi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto».

2. All'articolo 12, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-ter. Al titolare di polizza stipulata con la formula tariffaria *bonus malus*, che contragga un'ulteriore polizza dello stesso tipo per un nuovo autoveicolo, le imprese di cui al comma 2-bis sono obbligate ad attribuire la medesima classe di appartenenza di cui il predetto soggetto usufruisce per la polizza in essere».